

AVV. ALESSANDRO ANCARANI

Patrocinante in Cassazione

**ILL.MO TRIBUNALE DI MODENA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

ricorso ex art. 414 cpc

contenente domanda urgente ex art. 700 cpc

oggetto: mobilità – l. 104/92

PER

MARTINELLI Paola nata a Castelnuovo Ne' Monti (RE) in data 20.12.1982, c.f. MRT PLA 82 T60C 219 J residente in Castelnuovo Né Monti in via Carnola n. 88 rappresentata e difesa per delega da considerarsi in calce alla presente ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M. 44/2011 ed elettivamente domiciliata ex l. 12 novembre 2011, n. 183 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ancarani del foro di Modena in Modena, via Scarpa 6 e, per comunicazioni pec alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it

1

CONTRO

MIUR - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA oggi MINISTERO DELL'ISTRUZIONE in persona del Ministro L.R. pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Bologna PEC ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

FATTO

1. La ricorrente è vincitrice del concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria indetto con DDG n. 1546 del 7 novembre 2018 per l'immissione in ruolo in qualita' di docente di scuola primaria;



2. A seguito del proprio utile collocamento nella graduatoria dei vincitori, con posizione di graduatoria 1104 con punteggio 46,7, alla ricorrente veniva sottoposta proposta di assunzione prot. n. 4304 in data 01/09/2020 per contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova, per un posto COMUNE, con decorrenza giuridica dal 01/09/2020 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, per n. 24 ore settimanali di lezione **(doc. 1)**
3. l'interessata così nominata in ruolo nell'a.s. 2020/21 veniva assegnata all'istituzione scolastica "M. DI CANOSSA" in MONTEFIORINO (MO) (MOEE811015), dove assumeva servizio in data 01/09/2020;
4. tale sede di lavoro, nella provincia di Modena, dista dalla propria residenza in Castelnuovo Né Monti (RE) circa 40 km;
5. il nucleo familiare della ricorrente si compone, oltre alla stessa, dai due figli minori, Gioele e Beatrice Zannini, avuti con il sig. Gian Luca Zannini, oggi coniuge separato come appresso si vedrà **(doc. 2);**
6. la ricorrente versa in situazione personale e familiare connotata da estrema gravità, infatti il proprio bimbo Gioele Zannini, nato Castelnuovo Né Monti in data 9.6.2014 è affetto dalla nascita da **sindrome di Treacher Collins (TCS)**, handicap grave, come si passa ad illustrare ai punti che seguono
7. verbale del 23.11.2016 della commissione medica per l'accertamento dell'handicap con **anamnesi:** "Visita effettuata in



data 11.10.2016 e definita in data 21.10.2016. Dalla nascita disformismi facciali. Affetto da s. di Franceschetti. Sordità bil. Medio-grave. Posizionata TET dalla narice in laringe. Alimentazione per PEG. Ricovero nel mese di marzo 2016 per prolasso della mucosa gastrica su PEG. È stato sottoposto ad intervento di Funduplicato secondo Nissen e confezionamento di digiunostoma. Subito dopo l'intervento il bambino è stato trasferito in Rianimazione per insufficienza respiratoria post - operatoria. Successiva terapia antib. A causa di positività allo P. Aeruginosa nel broncoaspirato. Ricovero in data 11.4.2016 per "dislocazione di digiunostoma" in follow up chirurgico maxillo-facciale"... **Diagnosi: "Sindrome di Treacher Collins con sordità bilaterale medio-grave in portatore di cannula tracheostomica e PEG... Giudizio conclusivo: portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 5.2.1992, n. 104 (doc. 3)**

8. successivamente, si esprimeva la Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità con la seguente **anamnesi**: "In data 21.10.2016 riconosciuto IA per "Sindrome di Franceschetti con sordità bilaterale medio-g ave in portatore di cannula tracheostomica e PEG'. in marzo 2017) chiusura di ileostomia chirurgica, appendicectomia di elezione e confezionamento gastrostomia. In luglio 2019, intervento di blafaroplastica bilaterale, Frequenta 'ultimo anno di scuola dell'infanzia" ... **diagnosi**: "Sindrome di Franceschetti con sordità bilaterale medio-grave in portatore di cannula tracheostomica, già sottoposta a multipli interventi ... **(doc.4)**



9. nello specifico, la **sindrome di Treacher Collins (TCS)**, nota anche come sindrome di Franceschetti o disostosi mandibulo-facciale, è una malattia congenita causata da anomalie dello sviluppo dei primi archi branchiali, strutture embrionali segmentate che compaiono intorno alla 4° settimana di vita dell'embrione. La patologia prende il nome da due medici che descrissero per la prima volta la sindrome in due pazienti nel 900. Si stima che un individuo ogni 10-50 mila, nasce con la TCS. La sindrome di Treacher Collins è caratterizzata da **un'ipoplasia (sviluppo deficitario) delle ossa zigomatiche e mandibolari, anomalie dei padiglioni auricolari (mancanza dell'orecchio, ipoplasia, orecchio a coppa associato a fistole o appendici preauricolari) ed anomalie delle palpebre inferiori**. Circa il 40-50% degli individui hanno un'**ipoacusia** (indebolimento dell'udito) trasmissiva spesso dovuta a malformazioni della catena ossiculare (catena degli ossicini dell'orecchio medio - martello, incudine e staffa - che serve a trasmettere i suoni dall'ambiente all'orecchio interno) e ipoplasia dell'orecchio medio. (Fonte: Ospedale pediatrico del Bambino Gesù – Roma);

10. la ricorrente è quindi referente unica per l'assistenza al proprio figlio, così afflitto da handicap grave accertato dalla commissione medica per l'accertamento dell'handicap nonché dalla commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità per essere una tipologia di handicap che necessita di assistenza e cure assidue in particolare della madre, persona di riferimento per il bimbo in tenera età;



11. tale condizione, ove non fosse facilmente intuibile, è comunque certificata dal responsabile Cure Primarie, Specialistica Ambulatoriale e pediatria Territoriale del distretto di Castelnuovo Né Monti, comune di residenza, il quale, recentemente, certifica come *"Il bambino Gioele Zannini, nato a Castelnuovo Nè Monti il 9.6.32014, affetto da sindrome di Treacher Collins, nota anche come Sindrome di Franceschetti, necessita di una più intensa e costante presenza della madre, Martinelli Paola nata a Castelnuovo Né Monti il 20.12.1982, volta al suo sostegno e alla sua cura nell'esercizio delle attività finalizzate al suo pieno sviluppo psicofisico e soprattutto alla gestione di questa complessa patologia ce necessita di una precoce e continua presa in carico multidisciplinare per affrontare i numerosi problemi scheletrici e quelli a carico degli apparati respiratorio, uditivo, oculare, degluditorio, fonatorio e delle problematiche nutrizionali.... **Tutte le attività di cura socio-sanitaria ed educativa hanno nella Mamma Paola Martinelli un riferimento imprescindibile e la sua immediata o comunque temporalmente accettabile reperibilità e presenza sono fondamentali per il bambino e per i nostri servizi Socio Sanitari. (doc. 5)***

5

12. nello specifico per meglio descrivere la necessità del bimbo affetto da handica così grave di essere assistito dalla propria mamma vi è anche la relazione dello specialista del Dipartimento Materno-infantile AUSL di Reggio Emilia dott. Marco Manfredi il quale dichiara **(doc.6):**

"Si attesta che il bambino GIOELE ZANNINI nato a Castelnovo ne' Monti (RE), il 9 Giugno 2014, è affetto da Sindrome di Treacher— Collins,



AVV. ALESSANDRO ANCARANI

Patrocinante in Cassazione

altresì nota come Sindrome di Franceschetti o Disostosi Mandibolo-Facciale congenita, classificata secondo il sistema di classificazione statistica internazionale delle patologie ICD-I-O con il codice Q75.4 e secondo la Banca Dati internazionale delle patologie genetiche umane, OMIM, con le sigle 154500, 2483qo, 613717 e 618q37.

Tale patologia è, per definizione, una patologia complessa che necessita di una precoce presa in carico multi-disciplinare per affrontare tutti i problemi non solo scheletrici, ma anche e soprattutto legati all'apparato respiratorio, uditivo, oculare, deglutitorio, nutrizionale fonatorio.

Gioele è portatore dalla nascita di camxula tracheostomica essenziale per la respirazione e di sondino gastrostomico per un'adeguata nutrizione. Inoltre ha affrontato, sinora, numerosi interventi scheletrici facciali, orbitali, zigomatici e auricolari per cercare di correggere i numerosi dismorfismi congeniti.

Il presidio più critico è senz'altro la cannula tracheostomica, che in età pediatrica è, per definizione, non-cuffiata, pertanto è elevata la possibilità di decannulamento per urti accidentali, anche banali oltreché per accessi tussigeni persistenti in corso anche di banali flogosi delle alte vie aeree, data la facilità di ristagno delle secrezioni respiratorie anche in benessere, che necessitano aspirazioni dalla cannula.

Queste aspirazioni, cosicché, a maggior ragione, Peventuate il corretto reinserimento della cannula dopo rimozione accidentale, è manovra specialistica per la quale la madre è stata adeguatamente formata fin dalla nascita.

6

In caso di rimozione della cannula, il suo corretto reinserimento deve avvenire nel minor tempo possibile per evitare ipossigenazioni del bambino e i conseguenti probabili danni secondari a un periodo prolungato di ipossia.

La comunità infantile e, a maggior ragione, la scuola dell'obbligo è un periodo fondamentale per i bambini, non solo per la formazione meramente nozionistica, ma anche e soprattutto per la formazione sociale insieme ai propri pari.

D'altra parte, la comunità scolastica con la attività quotidiana tra bambini, aumenta il rischio di rimozioni accidentali della cannula tracheostomica; per questo motivo, la presenza della madre di Gioele nella stessa struttura scolastica, garantirebbe ovviamente un pronto e immediato reinserimento della cannula stessa in caso di necessità.

Per quanto riguarda il percorso chirurgico-riabilitativo, Gioele ha intrapreso sin dalla nascita numerosi interventi, che dovranno proseguire almeno fino alla maggior età del bambino. Questo percorso è attuato dai vari specialisti in base all'età cronologica e scheletrica del bambino.



Ogni intervento necessita ovviamente di anestesia generale e di un ricovero ospedaliero di alcuni giorni, al quale dovrà seguire sempre un adeguato periodo di convalescenza domiciliare durante il quale la mamma rappresenta l'unico caregiver con le competenze adeguate nella gestione.

13. Al fine di poter meglio accudire il bimbo, specialmente in funzione di ciò che la relazione medica di cui al punto che precede individua come aspetti critici della gestione dei presidi medici applicati (cannula tracheostomica che potrebbe richiedere intervento di riposizionamento se accidentalmente, anche durante le attività di socializzazione con altri bimbi, dislocata) la ricorrente chiedeva ed otteneva, per tutto l'a.s. 2020/2021 l'utilizzazione su posto di sostegno presso la medesima scuola frequentata da Gioele, l'Istituto Compensivo "Bismantova" di Castelnovo né Monti, scuola primaria Giovanni XXIII **(doc. 7)**

7

14. La medesima richiesta veniva reiterata per il corrente a.s. 21/22 ma, nonostante il vivo auspicio del D.S. del suddetto Istituto **(doc. 8)** questa volta il Ministero negava tale possibilità **(doc. 9)**

15. A questo punto, la situazione personale della ricorrente, già critica, lo diveniva, se possibile, ancora di più anche perché, nelle more, in data 06/02/2020 veniva pronunciata separazione consensuale dal coniuge e genitore del bimbo, sig. GIAN LUCA ZANNINI nato il 04/11/1967 in CASTELNOVO NE' MONTI (RE), separazione personale dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Reggio Emilia in data 28 gennaio 2020 come da



Decreto di omologazione n. cronol. 687/2020 del 06/02/2020 in RG n. 5722/2019 **(doc.10)** e condizioni che si allegano **(doc.11)**

16. Successivamente alla propria separazione, con l'allontanamento del genitore paterno dalla casa coniugale la ricorrente rimaneva, di fatto da sola a poter provvedere all'accudimento del bimbo, e quindi, per tutte tali esposte ragioni, la ricorrente presentava, nei termini previsti, domanda di mobilità al fine di essere trasferita presso una scuola viciniora alla propria abitazione al fine di poter accudire il proprio bambino afflitto da handicap **(doc.12)**

17. La domanda veniva fatta indicando tre sedi viciniori alla propria residenza, precisamente, come indicato nella domanda: REEE83905E Giovanni XXIII - CAP; REEE81601N BUSANA CAP; REEE826018 CARPINETI CAP – DON P. BORGHI

8

18. Tutte le sedi indicate come viciniori alla propria residenza, infatti, erano indicate come sedi disponibili per la mobilità nella circolare pubblicata dal MI, e tra le quali vi era proprio anche la scuola Giovanni XXIII **(doc.13)**

19. tuttavia, constatato come tale domanda non fosse stata accolta, non comparso il proprio nominativo nella lista dei movimenti, in data 10 maggio 2021 inoltrava istanza di riesame illustrando, compiutamente, tutte le problematiche connesse alla propria situazione di madre che, da sola, è fatta carico dell'assistenza del proprio bimbo afflitto da così grave handicap **(doc. 14);**



- 20.** a tale richiesta l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna faceva riscontro con nota nella quale si confermava il non accoglimento della domanda di mobilità sulla base delle seguenti motivazioni che, per praticità di consultazione si riportano a seguire: Come noto, l'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza Ministeriale n. 160 (106 n.d.r.) del 29.3.202 dispone che *“in attuazione di quanto previsto dall'articolo 399, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (di seguito Testo Unico), a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La medesima disposizione non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali** ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del Testo Unico. Ai fini della maturazione del quinquennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede. “* Ciò premesso la docente Martinelli al fine di superare il vincolo quinquennale allega alla propria istanza di mobilità il certificato della Commissione per l'accertamento dell'Handicap rilasciato nell'interesse di suo figlio. Tuttavia quest'ultimo è datato 11.10.2016, quindi riporta una data antecedente la pubblicazione del bando del concorso straordinario scuola dell'infanzia e primaria ex DDG n. 1546 del 7.11.2018. Pertanto, in virtù di quanto esposto, considerato il principio di imparzialità che lo scrivente Ufficio è tenuto a garantire e valutato l'interesse pubblico al contemperamento dei diritti di tutti i docenti interessati al vincolo quinquennale di permanenza nella sede di titolarità e dei controinteressati, la Sua richiesta di riesame non può essere accolta. **(doc. 15)**
- 21.** tutto ciò appare ancor più paradossale stante la residua disponibilità di posti disponibili nelle sedi indicate dalla ricorrente



nella propria domanda **anche successivamente alla mobilità** come risulta dalla nota ministeriale ed elenco che si allega (**doc. 16**)

22. ATTUALMENTE, PERTANTO, LA RICORRENTE SI TROVA IN GRAVE DIFFICOLTA' E STA FACENDO FRONTE ALLA PROPRIA SITUAZIONE SOLO USUFRUENDO DEI PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE

Conclusivamente, nonostante vi fossero posti disponibili ai fini della mobilità nelle sedi indicate dalla ricorrente quali viciniori alla residenza e luogo di assistenza del proprio bimbo certificato affetto da handicap grave ex art. 3 comma 3 l.104/92 e anche se alcune di tali sedi sono rimaste scoperte pur dopo le operazioni di mobilità il MI negava il trasferimento a motivo dell'antiorità della certificazione di cui sopra rispetto alla procedura concorsuale.

10

la posizione del Ministero dell'Istruzione è illegittima, la ricorrente ha pieno diritto a vedersi accogliere la domanda di mobilità presentata per i seguenti

MOTIVI

Il CCNI mobilità 2019-2022 (doc. 17)

Il testo del **CCNI mobilità 2019-2022**, come previsto dall'art. 7 del CCNL 2018, ha **vigenza triennale** e riguarda gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. **Le operazioni di mobilità** (trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra/profilo) sono **annuali**, disciplinate con la specifica Ordinanza Ministeriale. Per l'anno



scolastico 2021/2022 i termini e modalità per la procedura di presentazione delle domande sono disposti dalla **OM 106/21 (doc. 18)** e **OM 107/21** (per gli insegnanti di religione cattolica) **del 29 marzo 2021** trasmesse con **nota ministeriale 10112/21 (doc. 19)**.

Il CCNI 2019-2022 prevede che tutto il personale docente, didattico e ATA a tempo indeterminato possa inoltrare domanda di mobilità territoriale.

L'ART. 8 ccni mobilità prevede :

ART. 8 - SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA' 1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali. 2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità: a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sposti di personale titolare; b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo; c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato. Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7. Per l'a.s. 2019/20 dalle disponibilità sono inoltre detratti a livello di singola istituzione scolastica, o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell'a.s. 2018/19 il personale docente assunto a seguito della procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018 ed inserito nelle graduatorie relative pubblicate entro il 31 agosto 2018, mentre per il personale docente individuato ai sensi del DM 631 del 25 settembre 2018 tale detrazione avverrà a livello provinciale. 3. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia. 4. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro il termine fissato dalle apposite disposizioni ministeriali. 5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. 6. Le operazioni di mobilità del



personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: - a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale; - a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale; - a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno). 7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5 del presente contratto, è assegnato ad anni alterni a favore I I delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2019/20 viene assegnato per le operazioni di mobilità. 8. Il calcolo dei contingenti di cui al comma 6 del presente articolo viene effettuato arrotondando all'unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale. (1) 9. I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali indicate al comma 6. Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale interprovinciale l'aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia. Qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuo ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale. 10. Solo per le classi di concorso risultanti in esubero nazionale di cui all'art. 2, comma 4 del presente contratto nell'a.s. di riferimento (2019/20, 2020/21 ovvero 2021/22), finché permanga la situazione di esubero suddetta, la mobilità territoriale si effettua sul 100 per cento delle disponibilità determinate al termine della Fase II. 11. per il personale di cui all'articolo 18bis del presente contratto, il calcolo dei contingenti di cui ai commi precedenti avviene al termine della fase Hbis dell'allegato 1.

ART. 9 —MODALITA' DI INDICAZIONE DELLE SEDI DI ORGANICO 1. Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola dell'infanzia sono utilizzabili i posti dell'organico, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le scuole ospedaliere ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi. I posti dell'organico, di sostegno e di tipo speciale sono richiedibili mediante l'indicazione del codice di scuola sede di organico docenti. 2. Per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili



i posti dell'organico dell'autonomia di scuola primaria stabilito e valido per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi, ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere. 3. Per la scuola primaria i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell'organico sono richiedibili, mediante l'indicazione del codice sede di organico docenti. I posti per l'insegnamento della lingua inglese dell'organico di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese (1). I suddetti docenti devono esprimere l'ordine di preferenza tra posto comune e lingua. In assenza di indicazione prevale la richiesta su posto di lingua. L'organico di scuola dell'infanzia e primaria relativo agli istituti comprensivi è richiedibile tramite l'indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico dei docenti. Detti posti sono assegnati secondo le fasi previste dal comma 2 dell'art.6 del presente contratto.

ART. 13 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO

1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE. Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

... omissis

IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE (6) Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità.



Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. Successivamente tale precedenza è riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di gravità. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità. La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili. 19 Per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M che regola i trasferimenti. La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento

14

Ai sensi della normativa di cui al CCNI innanzi riportata, quindi, la ricorrente avrebbe diritto a proporre la domanda

In tale quadro, l'impedimento opposto dal Ministero, non ha fondamento.

L'art. 33, ed il comma comma 5 in particolare, della L. 192/1990 è stato oggetto di plurime modificazioni e, da ultimo la formulazione conseguente alla novella introdotta dalla L. 183/2010 è la seguente:

Art. 33

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di



astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

l'applicabilità dei benefici previsti dalla legge 104/1992 al personale della scuola, è prevista da disposizione speciale, inserita nel Testo Unico della Scuola di cui al D. Lgs. n. 297/1994.

Di seguito, il testo della norma citata.

Art. 601 – Tutela dei soggetti portatori di handicap.



1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.
2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.

Dunque, la precedenza per i soggetti aventi diritto ai benefici previsti dalla l. 104/1992 nelle operazioni di mobilità, è prevista espressamente dalla legge e, segnatamente, da legge speciale atta a disciplinare tale specifico comparto.

Del resto, l'Ordinanza Ministeriale che regola i trasferimenti del personale scolastico è stata più volte dichiarata illegittima dal Giudice Amministrativo, proprio in ragione della mancata precedenza riconosciuta al figlio quale referente unico del disabile grave bisognoso di assistenza (cfr. Tar Lazio, n. 7104/2019).

16

E' appena il caso di ricordare che le disposizioni contenute nella legge 104/92 sono dirette a tutelare diritti di rilevanza costituzionale, quali quelli sottesi al diritto alla salute, alla solidarietà sociale e alla tutela dei disabili, discendenti dalle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost. (i principi stabiliti dalla l.n.104/1992 attengono a fondamentali diritti di rango costituzionale, sacrificabili e comprimibili solo di fronte a esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegare e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche **non suscettibili di essere diversamente soddisfatte**"(Cass. n. 6150/2019))

Com'è noto, le disposizioni contenute nel CCNI sulla mobilità del comparto scuola stabiliscono invece una discriminazione tra i soggetti che prestano l'assistenza al familiare disabile, attribuendo



una precedenza ad alcuni e negandola ad altri, sulla base del rapporto di parentela, finendo così per limitare, se non negare, quei diritti garantiti dalla citata l.n. 104/1992, a tutela in primo luogo del soggetto disabile.

Il diritto di scelta della sede, non solo all'atto della nomina, ma anche nel corso del rapporto di lavoro, mediante richiesta di trasferimento, era stato riconosciuto dalla **S. Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6150/2019** della quale si riporta la motivazione:

"questa Corte (Cass. n. 28320 del 2010; n. 3896 del 2009), in riferimento all'art. 33, comma 5, L. n.104 del 1992, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 53 del 2000, ha statuito come la norma di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore "che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato" di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire l'assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso;

17

19. tale interpretazione si impone, a maggior ragione, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 53 del 2000, che ha eliminato il requisito della convivenza tra il lavoratore e il familiare handicappato, e poi con l'art. 24 della L. n. 183 del 2010 che,



intervenendo sull'art. 20, comma 1, della L. n. 53 del 2000, ha eliminato i requisiti della "continuità ed esclusività" dell'assistenza; l'art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992 risultante all'esito di tali interventi normativi ed applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame è formulato nel modo seguente "Il lavoratore di cui al comma 3 (il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede";

20. dal punto di vista letterale, la disposizione in esame non contiene un espresso e specifico riferimento alla scelta iniziale della sede di lavoro e risulta quindi applicabile anche alla scelta della sede di lavoro fatta nel corso del rapporto, attraverso la domanda di trasferimento; né la dizione letterale adoperata nel citato comma 5 dell'art. 33 implica la preesistenza dell'assistenza in favore del familiare rispetto alla scelta della sede lavorativa (anche a seguito di trasferimento), in quanto al lavoratore è riconosciuto il diritto di "scegliere la sede di lavoro" più vicina al "domicilio della persona da assistere", non necessariamente già assistita. Tale rilievo priva di consistenza l'osservazione della società ricorrente sulle implicazioni del riferimento nell'articolo 33, comma 5, nel testo ratione temporis applicabile, alla condizione di handicap grave che presuppone la necessità di assistenza "permanente, continuativa e globale"; quest'ultima è il tipo di assistenza di cui ha bisogno la persona in condizione di handicap grave ma non è necessariamente l'assistenza che farà carico sul singolo familiare, anche in ragione della



soppressione del requisito di esclusività dell'assistenza ai fini delle agevolazioni di cui si discute;

Con tale pronuncia, la Cassazione – in materia di equo bilanciamento di interessi- aveva quindi affermato il seguente principio: “L’art. 33, comma 5 disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l’agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l’attività affinché quest’ultima risulti il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza ferma la qualificazione come “diritto” della posizione soggettiva del lavoratore nella scelta della sede di lavoro più vicina al familiare da assistere, e in tal senso si esprime l’art. 33, comma 5 cit., non vi è dubbio che tale diritto non sia incondizionato (come reso evidente dall’inciso “ove possibile” contenuto nella norma) ma debba essere oggetto di un bilanciamento con altri diritti e interessi del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 41 Cost.; tale bilanciamento, come già statuito da questa Corte (Cass. n. 24015 del 2017; n. 25379 del 2016; n. 9201 del 2012), dovrà valorizzare le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegate e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte”(Cass. n. 6150/2019, cit.)

Sull’enunciato “ove possibile”

Stante il limite delle “esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegate e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte”(Cass. n. 6150/2019, cit.) espresso dalla Cassazione e, comunque, il cui onere



probatorio ricadrebbe sul Ministero si è espresso ecentissimamente Il Tribunale di Palermo in **sent. n. 2521 del 16.06.2021** il quale – dopo aver richiamato i principi stabiliti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, sia dalla Convenzione ONU e dalla Commissione Europea in materia dei diritti delle persone con disabilità- ha osservato che

“Va infatti ricordato che la legge n.104/1992 prevede due differenti agevolazioni per il dipendente:

- la possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
- il diritto a non essere trasferito in una sede lavorativa differente, senza il suo consenso.

Relativamente alla prima agevolazione, se è vero che la giurisprudenza ha più volte sottolineato come tale diritto, in virtù dell’inciso “ove possibile”, non sia assoluto, è altrettanto vero che la Corte di Cassazione (ex multis, Cass. 25.01.06 n. 1396 e 27.03.08 n. 7945) ha da tempo stabilito, per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico, che il rifiuto di accedere a una richiesta in tal senso è giustificabile qualora “potrebbe determinarsi un danno per la collettività”.

Orbene, nel caso in specie, stando a quanto emerge dall’ordinanza, non sembra sia ravvisabile alcuna ipotesi di “danno per la collettività” dall’accoglimento della domanda azionata.

Senza considerare che la legge n.104/1992 non prevede alcuna “graduatoria” tra i soggetti che prestano assistenza al familiare disabile, in considerazione del fatto che ciò che rileva è la circostanza che il soggetto che presta l’assistenza è l’unico familiare in grado di farlo, sia per mancanza di altri familiari, sia perché i medesimi non possono prestare l’assistenza stessa (si pensi al caso del soggetto invalido, con due figli, di cui uno domiciliato a centinaia di chilometri).



La ratio della l. n. 104/1992 non è quella di stabilire una gerarchia sulla base di un rapporto di parentela, ma di consentire a quel familiare che presta l'assistenza di essere vicino al soggetto disabile.

“Questa Corte (Cass. n. 28320 del 2010; n. n. 3896 del 2009), in riferimento all'art. 33, comma 5, L. n.104 del 1992, sul diritto del genitore o familiare lavoratore “che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato” di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire l'assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso; diritto alla salute psico-fisica, comprensivo della assistenza e della socializzazione, va dunque garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell'art. 2 Cost., deve intendersi «ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico» (Corte Cost. n. 213 del 2016; n. 138 del 2010), ivi compresa appunto la comunità familiare”.

Per quanto riguarda il bilanciamento degli interessi:

1. “L'art. 33, comma 5 disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso



l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l'attività affinché quest'ultima risulti il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza ferma la qualificazione come "diritto" della posizione soggettiva del lavoratore nella scelta della sede di lavoro più vicina al familiare da assistere, e in tal senso si esprime l'art. 33, comma 5 cit., non vi è dubbio che tale diritto non sia incondizionato (come reso evidente dall'inciso "ove possibile" contenuto nella norma) ma debba essere oggetto di un bilanciamento con altri diritti e interessi del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 41 Cost.;

Come ancora precisa la Suprema Corte (cfr. Cass. Su 7945/2008), l'art. 33 c. 5 L. 104/1992:

- da un lato, configura "un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità" la cui ratio "va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti";
- dall'altro lato, "non può però far ritenere che il diritto del genitore o del familiare lavoratore dell'handicappato di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito in altra sede senza il suo consenso sia un diritto assoluto o illimitato in quanto presuppone, oltre agli altri requisiti esplicitamente previsti dalla legge, altresì la compatibilità con l'interesse comune posto che secondo il legislatore - come è dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - il diritto alla tutela dell'handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in



maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi - soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico - in un danno per la collettività ... In questo caso quindi il diritto del familiare - lavoratore deve bilanciarsi con altri interessi, che trovano anche essi una copertura costituzionale, sicché il riconoscimento del diritto del lavoratore - familiare può - a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere - cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell'impresa, e per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, ad interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività della scelta D.Lgs. n. 104 del 1992, ex art. 33, comma 5. La prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta della sede fa carico ... sul datore di lavoro".

In conclusione, nel caso che occupa ed in relazione all'espressione della norma "OVE POSSIBILE":

23

anche senza voler accedere, in ultimo, alla recentissima tesi del Tribunale di Palermo che vede come "incondizionato" il diritto sancito dalle norme a tutela della persona afflitta da handicap grave, ma anche, a tutto concedere, a voler accedere alla tesi della S.C. che vede tale diritto come "condizionato" a ragioni organizzative o produttive datoriali "non solo effettive ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte" , **nel caso che occupa tale condizione non può avere rilevanza poichè l'unico limite opposto dal MI alla domanda di mobilità della ricorrente è stato quello di cui alla circolare richiamata nella risposta di diniego, ovvero "il certificato della Commissione per l'accertamento dell'Handicap rilasciato nell'interesse di suo figlio. .. datato 11.10.2016, quindi**



riporta una data antecedente la pubblicazione del bando del concorso straordinario scuola dell'infanzia e primaria ex DDG n. 1546 del 7.11.2018."

Motivo di diniego che, per tutto quanto innanzi illustrato e considerato in diritto è da ritenersi assolutamente privo di fondamento.

Nell'ottica del principio affermato dalla S.C. in punto di diritto all'assistenza da parte del soggetto afflitto da handicap grave, Il ricorso deve quindi essere accolto nella tutela delle ragioni del piccolo Gioele che, in quanto afflitto da sindrome di Franceschetti deve poter essere assistito al meglio dalla propria mamma.

24

FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA

Le gravi e perduranti conseguenze derivanti dall'illegittima azione amministrativa giustificano certamente il ricorso alla tutela cautelare richiesta.

Quanto alla sussistenza dei requisiti di rito, questa difesa ritiene assolto quello riguardante il fumus boni juris, ampiamente provato, nei limiti del rito cautelare, mentre, per quanto attiene il periculum in mora si ritiene utile esporre ulteriori elementi fondanti la gravità del danno patendo e l'imminenza dello stesso.

Il mancato legittimo accesso alla procedura di mobilità interprovinciale e alla sede di servizio di gran lunga più vicina rispetto a quella assegnata, espone la ricorrente all'attuale rischio di un



pregiudizio grave ed irreparabile alla propria vita personale, familiare e di relazione.

Il periculum in mora si concretizza proprio nel concreto rischio di vedere risolutivamente privato tale diritto, se non viene riconosciuta la possibilità immediata, e non tutelabile attraverso un giudizio di cognizione ordinario.

A tale riguardo l'orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lezioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità e quindi qualora sia leso "il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisito e e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa" (ex multis Cass. Civ sez. lav. n. 14443 del 6 novembre 2000).

25

Va altresì evidenziato che i tempi occorrenti per l'istruttoria e la definizione di un giudizio di merito pregiudicherebbero in assoluto l'effettività della tutela. Ed invero, una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettiva tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

Non va, infine, trascurata la necessità di garantire, con urgenza, l'effettività di diritti costituzionalmente garantiti e tutelati. Nella fattispecie, invero, viene leso un bene giuridico non patrimoniale che non è suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario ed integra un pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza. Per le ragioni suesposte il procrastinarsi dei tempi di un giudizio di merito



AVV. ALESSANDRO ANCARANI

Patrocinante in Cassazione

rischierebbe di determinare un danno irreversibile per la ricorrente, vanificando ogni concreta prospettiva di tutela laddove le sue ragioni fossero riconosciute a distanza di anni a seguito di un giudizio a cognizione piena.

Tanto premesso, appaiono dimostrati i requisiti previsti per la richiesta di provvedimento cautelare ex art. 700 cpc, tanto sotto il profilo del fumus che del periculum, atteso il grave e irreparabile danno che la ricorrente subirebbe, qualora l'Ill.mo Giudice adito non adottasse il provvedimento cautelare richiesto

Per i motivi esposti la docente ricorrente, come in premessa rappresentata e difesa

RICORRE

All'Illmo sig. Giudice Unico del Tribunale di Modena in funzione di Giudice del Lavoro

AFFINCHE'

Previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,

in via cautelare con decreto inaudita altera parte:

accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, il diritto della ricorrente anche ed ai sensi dell'art. 33 comma 5 L. 142/1990 per ragioni di assistenza al proprio figlio minore ZANNINI Gioele portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, co. 3 della L.104/92 ad essere assegnata alla sede viciniora alla propria residenza già indicata nella propria domanda di mobilità nelle scuole 1) REEE83905E Giovanni XXIII - CAP; 2) REEE81601N BUSANA CAP; 3) REEE826018 CARPINETI CAP – DON



P. BORGHI e/o in subordine ad uno degli istituti vicini alla propria residenza

per l'ulteriore effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente come sopra ovvero, stante il carattere fungibile ed innominato dei provvedimenti cautelari, adottare tutti i provvedimenti che la S.V. Ill.ma riterrà idonei ed opportuni per la tutela del diritto reclamato dall'istante.

Laddove l'On. le Magistrato adito ritenga le esigenze del contraddittorio prevalenti rispetto alle ragioni di urgenza prospettate dall'istante, vorrà emettere gli stessi provvedimenti sopra richiesti, ovvero gli altri che saranno ritenuti di Giustizia, con ordinanza, a seguito della comparizione delle parti, da fissarsi con urgenza.

27

Nel merito:

Previa eventuale integrazione del contraddittorio nella forme ritenute più opportune confermare i provvedimenti già richiesti e resi in sede cautelare e da intendersi quivi richiamati

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario

In via istruttoria:

Prove costituite

si deposita la documentazione citata in premessa:

1. contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova, per un posto COMUNE, con decorrenza giuridica dal 01/09/2020
2. stato di famiglia



3. verbale Commissione Accertamento Handicap l. 104/92 art. 3 comma 3
4. verbale Commissione Accertamento Invalidità civile
5. certificato responsabile Cure Primarie, Specialistica Ambulatoriale e pediatria Territoriale del distretto di Castelnuovo Né Monti
6. specialista del Dipartimento Materno-infantile AUSL di Reggio Emilia dott. Marco Manfredi
7. utilizzazione su posto di sostegno presso la medesima scuola frequentata da Gioele, l'Istituto Compensivo "Bismantova" di Castelnovo né Monti, scuola primaria Giovanni XXIII
8. nota D.S. Istituto Compensivo "Bismantova" di Castelnovo né Monti, scuola primaria Giovanni XXIII
9. nota di diniego
10. Decreto di omologazione n. cronol. 687/2020 del 06/02/2020 in RG n. 5722/2019
11. condizioni di separazione
12. domanda di mobilità
13. nota ministeriale ed elenco sedi disponibili per la mobilità a.s. 21/22
14. istanza riesame mobilità
15. nota nella quale si confermava il non accoglimento della domanda di mobilità
16. nota ministeriale ed elenco sedi disponibili DOPO operazioni mobilità a.s. 21/22
17. CCNI mobilità 2019-2022
18. OM 106/21 del 29 marzo 2021
19. nota ministeriale 10112/21

Prove costituenti:

Prova per testi nelle circostanze di cui alla premessa in fatto al presente libello da intendersi precedute dall'espressione "vero che"

Con espressa riserva di deduzioni/produzioni in esito al comportamento processuale di controparte.

Si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile.

Il contributo non è dovuto perchè esente come da dichiarazione allegata

Modena 6 ottobre 2021

Avv. Alessandro Ancarani

